

	COMUNE DI CASCIAGO Provincia di Varese	Numero 028	Data 29.12.2020
---	--	--------------------------	-------------------------------

Deliberazione di Consiglio Comunale

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2020.

L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di dicembre alle ore 18:30 con modalità videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 s.m.i. e nel rispetto dei criteri fissati dal Sindaco/Presidente del Consiglio comunale con proprio Decreto n. 1 in data 29/04/2020, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria e convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti dal Regolamento del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Mirko Reto	Sindaco	presente
Giacomo Maria Baroni	Consigliere	presente
Stefano Chiesa	Consigliere	presente
Marco Praderio	Consigliere	presente
Daniele Pravettoni	Consigliere	presente
Giuditta Speroni	Consigliere	presente
Alberto Gaggioni	Consigliere	presente
Mario Persicone	Consigliere	presente
Caterina Cantoreggi	Consigliere	presente
Andrea Zanotti	Consigliere	presente
Andrea Zampieri	Consigliere	presente
Antonella Bianchi	Consigliere	presente
Marco Brega	Consigliere	presente

PRESENTI N.13

ASSENTI N. 0

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Margherita Taldone.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Mirko Reto, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera di Consiglio comunale n. 28 del 29/12/2020

Premesso che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti (TARI)*;
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria"* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *"diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

Vista la deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR);

Dato atto che la citata delibera dell'ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

Atteso che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- b) costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019;

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

Atteso che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto che l'“Ente territorialmente competente” è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

Dato atto che nel caso del Comune di CASCIAGO l'Ente di governo dell'Ambito non è stato costituito;

Visto l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”;

Visto che il decreto del ministero dell'interno del 30 settembre 2020 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali al 31 ottobre 2020.

Richiamato l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: “A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”;

Dato atto che come indicato nella nota metodologica allegata al Dm 29 dicembre 2016, il fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante eccetera), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche eccetera), di territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densità abitativa eccetera);

Viste le “Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 - 23 dicembre 2019” pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale;

Atteso che quest'anno per la prima volta sono stati definiti i fabbisogni standard con riferimento esclusivo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto anche delle novità connesse all'avvio del nuovo sistema di regolazione del servizio determinato dalla delibera ARERA n. 443/2019, in base al quale i fabbisogni standard assumono un valore di riferimento obbligatorio per il metodo tariffario;

Richiamato l'articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il quale prevede l'uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;

Dato atto che le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

Visto lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif, dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con le voci inserite direttamente dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, da cui risulta un costo complessivo di € 550.706,00;

Preso atto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all'art. 6 della deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif e più precisamente:

- la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Dato atto che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente tra cui: fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti; fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI; numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio; - coefficiente di recupero della produttività; coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale; coefficiente di gradualità della componente a conguaglio 2018, determinato sulla base del confronto tra il costo unitario effettivo 2018 e il benchmark di confronto dato dal costo standard anno 2018, come meglio specificato nella relazione illustrativa del Piano Finanziario;

Dato atto che si è proceduto con esito favorevole alla validazione del suddetto piano finanziario, attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari, come attestata dalla nota del Responsabile dell'Ufficio Urbanistica e Sportello Unico delle Imprese del Comune da cui risulta che sono stati verificati:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA 443/2019/R/rif per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;

Ritenuto per quanto sopra di approvare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;

Atteso pertanto che sulla base del suddetto PEF risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2020 è pari ad € 550.706,00, e che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a € 360.909,00, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari ad € 189.796,00;

Richiamato l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita: *"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le*

tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021".

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29/08/2020 con cui sono state confermate per il 2020 le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, avvalendosi della facoltà prevista dal citato art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;

Atteso che il differenziale di riduzione tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 sarà oggetto di conguaglio con le modalità stabilite nelle risultanze del PEF 2021;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Affari Generali sotto il profilo della regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio dell'Ufficio Finanziario sotto il profilo della regolarità contabile, pareri allegati al presente provvedimento quale Sub "B" per farne parte integrante;

Per propria competenza ai sensi dell'art.9 dello Statuto Comunale e dell'art. 42 del T.U.E.L. 267/2000;

UDITA la relazione introduttiva dell'Assessore al bilancio Stefano Chiesa e i successivi interventi formulati dai Consiglieri nel corso del dibattito, come da registrazione agli atti;

Tutto ciò premesso e considerato;

Con la seguente votazione espressa dai Consiglieri presenti per appello nominale:

Consiglieri presenti: 13 Consiglieri votanti: 13

Voti favorevoli: 13 (Mirko Reto, Stefano Chiesa, Alberto Gaggioni, Caterina Cantoreggi, Giacomo Maria Baroni, Daniele Pravettoni, Giuditta Speroni, Mario Persicone, Marco Praderio, Andrea Zanotti, Andrea Zampieri, Antonella Bianchi, Marco Brega)

Voti contrari: 0

DELIBERA

1) di approvare il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020, e relativi allegati (Allegato A) che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di dare atto che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif;

3) di trasmettere il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all'ARERA ai fini dell'approvazione.

Successivamente il Consiglio comunale, considerata l'urgenza di adottare il presente atto, con la seguente votazione espressa dai Consiglieri presenti per appello nominale:

Consiglieri presenti: 13 Consiglieri votanti: 13

Voti favorevoli: 13 (Mirko Reto, Stefano Chiesa, Alberto Gaggioni, Caterina Cantoreggi, Giacomo Maria Baroni, Daniele Pravettoni, Giuditta Speroni, Mario Persicone, Marco Praderio, Andrea Zanotti, Andrea Zampieri , Antonella Bianchi, Marco Brega)

Voti contrari: 0

DELIBERA

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Parametri da inserire a cura dell'ente territorialmente competente

Completare le celle in grigio

	Anno 2020	Range di scelta
b	0,30	[0,3 ; 0,6]
ω	0,10	[0,1 ; 0,4]
γ	-0,55	[-0,45 ; -0,3]
γ1	-0,30	[-0,3 ; -0,15]
γ2	-0,15	[-0,15 ; -0,05]
γ3	-0,10	[; 4]
r	1,00	
Valutazione rispetto obiettivi %SD		
Valutazione performance riutilizzo/ficiclo		
Valutazione soddisfazione utenti		
Anno 2018	Anno 2020	
Benchmark di riferimento	250,00	0,00
Costo Unitario effettivo	306,28	#DIV/0!
ρi	1,70%	[0,1% ; 0,5%]
x	0,50%	[0% ; 2%]
QL		[0% ; 3%]
PG		[0% ; 3%]
C19		
p	1,20%	
$\rho a = r \rho i a - \lambda a + Q L a + P G a$		
TarTa-1s (1 + ρa)	0,97	
Ts riconosciuta	577,093	
Δ non riconosciuto	-26,387	


Link a documenti utili

- Descrizione metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (Allegato A della deliberazione 44/2019/R/Inf - MTR) <https://www.arera.it/allegati/docs/19/443-19all.pdf>
- Nota di approfondimento IFEL al MTR https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/download/35680_95cb738a7237e0012e47716ac3b6ac12
- Chiarimenti su aspetti applicativi (Determinazione 02DRIF/2020) <https://www.arera.it/allegati/docs/20/002-20drif.pdf>
- Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti (Deliberazione 57/2020/R/Inf) <https://www.arera.it/allegati/docs/20/057-20.pdf>
- Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze alla luce dell'emergenza da Covid-19 (Deliberazione 158/2020/R/Inf) <https://www.arera.it/allegati/docs/20/158-20.pdf>
- Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19 (Delibera 238/2020/R/Inf) <https://www.arera.it/allegati/docs/20/238-20.pdf>
- Nota IFEL per il calcolo del costo standard del servizio rifiuti https://www.fondazioneifel.it/fileinformato-news/item/download/3509_2877b8d83e463b723b7355ef1ea03d652e

Corrispettivi calcolati

	Comp. variabile	Comp. fissa
Tariffa complessiva ex MTR	550.706	
Scomposizione della tariffa	189.796	360.909
Detrazioni comma 4.5 del 44/3/2019 (segno +)		
Scomposizione della tariffa	189.796	360.909
Tariffa finale ex MTR	550.706	
<hr/>		
	Comp. variabile	Comp. fissa
Tariffa complessiva riconosciuta	550.706	
Ulteriori costi riconosciuti dall'ETC (art. 4.5 e 4.6 del MTR)	189.796	360.909
Rimodulazione TV nel rispetto condizione art. 3 MTR		
Valorizzazione RCNDTV (art. 7 ter.2 del MTR)		
Entrate art.1.4 Det. 02DRIF/2020 (segno +)		
Attività fuori perimetro		
Tariffa finale	189.796	360.909
<hr/>		
Legenda compilazione		
Campo a compilazione libera		
Calcolo o visualizzazione dei valori automatica		
Campi non modificabili		
Campi con scelta da menu a tendina		

	Input dati		Ambito tariffario/Comune di	
	Ciclo integrato RU	Ciclo integrato RU	Ciclo integrato RU	TOT PEF
	Input Escluso (E)	Input Escluso (E)	Costi del Comune/i	
	Componente (C)	Componente (C)		
	Dati MTR (D)	Dati MTR (D)		
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati - CRT	G		0	35.050
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS	G		0	
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR	G		0	
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD	G		7.030	126.405
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR - COI ^{OP} TV	G		0	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti - AR	G		0	6.357
Fattore di Sharing - b	E		0,30	0,30
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing - b(4A)	E		0	1.907
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI - AR ^{CONAI}	G		0	45.173
Fattore di Sharing - b(1+ω)	E		0,33	0,33
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing - b(1+ω)AR ^{CONAI}	E		0	14.907
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - RC _V	G		278	7.441
Coefficiente di gradualità (1+γ)	E		0,45	0,45
Rateizzazione r	E		1	1
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - (1+γ)RC _V /r	E		125	3.348
Oneri relativi all'IVA indebitabile	E		39.808	39.808
ΣTV Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C		46.563	189.786
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL	G		9.949	46.651
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	G		31.073	31.073
Costi generali di gestione - CGG	G		9.352	144.472
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	G		51.821	51.821
Altri costi - COal	G		895	895
Costi comuni - CC	C		92.246	228.261
Ammortamenti - Amm	G		39.495	65.190
Accantonamenti - Acc	G		0	
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G		0	
- di cui per crediti	G		0	
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G		0	
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G		0	
Remunerazione del capitale investito netto - R	G		800	800
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R _{ic}	G		0	
Costi d'uso del capitale - CK	C		26.495	65.990
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR - COI ^{OP} TF	G		0	
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - RC _F	G		2.219	26.835
Coefficiente di gradualità (1+γ)	E		0,45	0,45
Rateizzazione f	E		1	1
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - (1+γ)RC _F /f	E		999	12.076
Oneri relativi all'IVA indebitabile	G		7.952	7.952
ΣTF Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	C		150.643	360.319
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E			
ΣTV - ΣTF_{4.5}	C		197.604	350.706
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRI/2020	E			
Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif	facoltativo			
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR - COV ^{OP} TV	facoltativo			
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR - COS ^{OP} TV	C		46.413	189.796
ΣTV₇ Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)	C		240.217	540.502
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR - COV ^{OP} TF	facoltativo			
ΣTF₇ Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)	C		197.604	530.706
ΣTV₇ - ΣTF₇	C		44.613	60.796
Valutazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR - RCND _V				
Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR - RCND _V	facoltativo			
ΣTV₇ - ΣTF₇ al netto del componente di rinvio RCND_V	C		44.613	60.796
Grandezze fisico-tecniche				
% rd	G			
q e-7	G			1.939,60
costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg	G			306,28
fabbricco standard C _{cent} €/cent/kg	E			260,00
costo medio settore C _{cent} €/cent/kg	E			
Coefficiente di gradualità	E			
valutazione rispetto agli obiettivi di rd - γ ₁	E		-0,30	-0,30
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - γ ₂	E		-0,15	-0,15
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - γ ₃	E		-0,10	-0,10
Totale γ	C		-0,55	-0,55
Coefficiente di gradualità (1+γ)	C		0,45	0,45
Verifica del limite di crescita				
pi ₀	MTR			1,7%
coefficiente di recupero di produttività - X ₀	E			0,50%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL	E			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG ₀	E			0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 - C19 ₀₀₀	E			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p	C			1,2%
(1+p)	C			1,012
ΣTV ₇	C			550.706
ΣTF ₇	C			231.454
ΣTV ₇ - ΣTF ₇	E			338.786
ΣTV ₇ / ΣTF ₇	C			570,250
ΣTV ₇ / ΣTV ₇	C			0,9657
ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			550.706
delta (ΣTV ₇ - ΣTmax)	C			
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR				
riclassifica TV ₃	E			
riclassifica TF ₃	E			
Attività esterne Ciclo integrato RU	G			



Comune di Casciago

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PEF 2020

Indice

1 – Premessa

2 - Relazione accompagnamento PEF 2020 del gestore ACSM AGAM AMBIENTE

2.1 – Perimetro della gestione / affidamento e servizi forniti

3 – Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento

3.1 – Dati tecnici e patrimoniali

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento

3.1.2 Dati tecnici e di qualità

3.1.3 Fonti di finanziamento

3.2. Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

3.2.1 Dati di conto economico

3.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia

3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale

4 - Valutazioni dell'ente territorialmente competente

4.1 Attività di validazione svolta

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

4.3 Costi operativi incentivanti

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing

4.7 Scelta degli ulteriori parametri

5 - Relazione del Comune per i servizi del proprio PEF grezzo

5.1 Descrizione del servizio

5.1.1 Attività di riscossione

5.2 Attività di controllo dei servizi prestati dall'appaltatore

5.2.1 Attività di gestione del centro raccolta

5.3 Attività di decoro urbano

5.3.1 Altre informazioni rilevanti

5.4 Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore

5.4.1 dati tecnici patrimoniali

Premessa

Nel Comune di CASCIAGO le attività di gestione dei rifiuti sono svolte nella totalità da ACSM AGAM AMBIENTE. A partire dal 01.01.2020 il contratto in essere è cessato e sarà affidato da una pluralità di soggetti ricadenti nel contratto sottoscritto dalla Convenzione Intercomunale Rifiuti Città di Sesto Calende ed in particolare:

- l'attività di raccolta e trasporto, l'attività di trattamento e smaltimento dei RU e l'attività di trattamento e recupero mediante appalto affidato alla RTI Econord-Tramonto-Iseda-ACSM AGAM Ambiente mediante gara d'appalto svoltasi nel 2015, con contratto avente validità di 5+2 anni e quindi avente scadenza in data 28/02/2023; in particolare nel comune di Barasso le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sono svolte dalla società ACSM AGAM Ambiente, mentre le attività di smaltimento e trattamento rifiuti nonché invio a recupero e le attività gestionali da capofila sono svolte dalla Società ECONORD;
- l'attività di spazzamento e lavaggio strade in parte, mediante appalto affidato alla RTI Econord-Tramonto-Iseda-ACSM AGAM Ambiente, a seguito di gara d'appalto svoltasi nel 2015, con contratto avente validità di 5+2 anni e quindi avente scadenza in data 28/02/2023, in particolare nel comune di Casciago le attività di spazzamento e lavaggio strade sono svolte da ACSM AGAM Ambiente, in parte in economia;
- l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti mediante gestione in economia.

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO PEF 2020 – DITTA ACSM AGAM AMBIENTE

1 - Premessa

In ottemperanza al disposto della deliberazione ARERA 443/2019/R/Rif del 31 ottobre 2019, questa società ha predisposto e vi invia:

- il PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, compilata per le parti di competenza;
- una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della deliberazione 443/2019/R/RIF, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la presente relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, secondo lo schema di relazione tipo.

Allega, inoltre, la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte.

Il Vostro Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute, è tenuto ad effettuare l'attività di verifica di cui all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF e provvederà a trasmettere all'Autorità la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo.


Si ricorda, come già fatto tramite atti ufficiali, che Acsm Agam Ambiente S.r.l., detenuta al 100% da Acsm Agam S.p.A., è divenuta beneficiaria e titolare del ramo di azienda relativo all'attività di raccolta rifiuti di Varese, svolta da ASPEM S.p.A. sino al 30 giugno 2018, nonché del trasferimento del ramo d'azienda relativo all'attività di smaltimento dei rifiuti di Como. Come da atto notarile di Verbale di Conferimento n. 23997 di rep. e n. 14265 di Racc. del 25/06/2018 dott. Mario Notari – Notaio in Milano, si precisa che Acsm Agam Ambiente S.r.l. ha mantenuto i requisiti economico-finanziari, tecnico-organizzativi ed esperienziali grazie ai quali i rapporti giuridici preesistenti, in capo ad ASPEM S.p.A. Varese, sono stati trasferiti per intero alla conferitaria. Pertanto, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 207/2010, Acsm Agam Ambiente S.r.l. si avvale di tutti i citati requisiti. Sulla base di dette affermazioni, si precisa che quanto dichiarato qui e nelle schede di raccolta dati afferisce anche ai precedenti di ASPEM S.p.A. con sede legale in Varese, Via S. Giusto 6, P. Iva e codice fiscale 02480540125, senza soluzione di continuità con l'attività svolta dalla nuova realtà societaria ad esito della citata operazione.

2 – Relazione accompagnamento

2.1 Perimetro della gestione / affidamento e servizi forniti

Il Comune di Casciago (codice Istat 012038) (3.795 abitanti al 31.12.2018) appartiene alla provincia di Varese, ente territoriale nel quale non è stato ancora costituito l'Ambito territoriale ottimale dei rifiuti.

Situato sul Lago di Varese è facilmente raggiungibile tramite autostrada. Si trova a circa 2 km dal capoluogo Varese. Ha un'estensione territoriale di 4,05 kmq.



Casciago in Provincia di Varese

Il Comune di Casciago è stato servito da Acsm Agam Ambiente S.r.l. in forza di un affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell'art. 113, comma 5 lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000.

L'affidamento del servizio risale al 2005 ed è proseguito in regime di proroga dal 2016 sino al 31/12/2019. Dallo 01/01/2020 Acsm Agam Ambiente s.r.l. prosegue il servizio sul territorio all'interno della Convenzione intercomunale dei Rifiuti di Sesto Calende alla quale il Comune stesso ha aderito e nella quale la società opera in Raggruppamento Temporaneo d'Impresa con le società Econord S.p.A., Tramonto Antonio S.r.l. e Iseda S.r.l. in qualità di mandante.

I servizi svolti sono i seguenti:

- Raccolta, trasporto della frazione secca residua da smaltire;
- Raccolta differenziata, trasporto dei rifiuti di biodegradabili da cucine e mense – frazione umida;
- Raccolta differenziata e trasporto di carta e cartone/tetrapak;
- Raccolta differenziata e trasporto degli imballaggi in plastica, alluminio e banda stagnata;
- Raccolta differenziata e trasporto del vetro;
- Raccolta differenziata e trasporto dei materiali ferrosi;
- Raccolta differenziata, trasporto dei materiali legnosi;
- Raccolta differenziata, trasporto dei rifiuti ingombranti;

Raccolta differenziata, trasporto della frazione vegetale;
Raccolta differenziata, trasporto dei rifiuti urbani cimiteriali, compresa la vuotatura bidoni scarti floreali;
Raccolta differenziata, trasporto di farmaci scaduti;
Raccolta differenziata, trasporto delle pile esauste;
Raccolta differenziata, trasporto di rifiuti urbani inerti di provenienza domestica;
Raccolta differenziata, trasporto di prodotti e loro contenitori etichettati con simboli Te/o F;
Raccolta differenziata, trasporto degli accumulatori al piombo;
Raccolta differenziata, trasporto dell'olio minerale, animale e vegetale;
Raccolta differenziata, trasporto di cartucce toner;
Raccolta differenziata lampade a scarica (lampadine, lampade al neon, ecc.);
Raccolta differenziata, trasporto televisori, monitor e simili;
Raccolta differenziata, trasporto siringhe giacenti su strada;
Raccolta differenziata frigoriferi, frigocongelatori e simili;
Raccolta differenziata componenti elettroniche;
Raccolta differenziata polistirolo ed altri materiali espansi;
Raccolta differenziata pneumatici stradali;
Raccolta e trasporto rifiuti prodotti da azienda industriali, artigianali, commerciali e di servizi che abbiano stipulato convenzione con il comune;
Trasporto rifiuti cimiteriali da esumazione ed estumulazione;
Gestione del centro di raccolta comunale;
Pulizia delle strade e del suolo comunale con mezzi meccanici e manuali;
Pulizia delle aree mercatali e aree pubbliche adibite a manifestazioni/feste in genere;
Pulizia bocche lupae, griglie e pozzetti stradali;
Spurgo e pulizia fosse biologiche e condotti fognari;
Forniture di sacchi e contenitori di raccolta;
Servizi vari ed occasionali a richiesta.
Smaltimento dei seguenti rifiuti: rifiuto urbano indifferenziato, rifiuti ingombranti, frazione umida, scarti vegetali, legno, materiali inerti, pile, medicinali, cartucce toner, oli vegetali e minerali, vernici, batterie al Piombo, rifiuti cimiteriali da esumazione, sabbie da spazzamento, spurgo pozzetti, RAEE ed altri rifiuti eventualmente raccolti nell'ambito dei servizi sopra elencati.

Attività esterne al servizio di gestione

L'attività di gestione della tariffa e le relazioni con gli utenti sono svolte direttamente dal Comune

La micro raccolta dell'amianto da utenze domestiche non è da considerarsi tra le attività di gestione dei rifiuti urbani (di seguito: RU), e NON è inclusa nel servizio integrato di gestione dei RU alla data di pubblicazione del MTR.

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore

3.1. Dati tecnici e patrimoniali

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento

Non si sono verificate variazioni di perimetro della gestione in termini di servizi aggiuntivi.

3.1.2 Dati tecnici e di qualità

A partire dal 1 gennaio 2020 il servizio di raccolta e trasporto rifiuti viene svolto da Acsm Agam Ambiente S.r.l. in qualità di società mandante dell' ati appositamente costituito nell'ambito della Convenzione intercomunale dei rifiuti di Sesto nella quale il Comune di Casciago è confluita. A seguito di ciò, sono stati estesi al comune di Casciago i servizi previsti dal vigente capitolato d'appalto della convenzione intercomunale dei rifiuti di Sesto a far tempo dalla data indicata.

Raccolta differenziata

Percentuale di raccolta differenziata raggiunta nel 2018: 80,26%.

L'obiettivo per il 2020, è il mantenimento del dato con la struttura attuale del servizio territoriale reso stante l'elevato risultato già raggiunto.

Il gestore non ha risultanze di indagini di soddisfazione del cliente da allegare; non sussiste una carta della qualità del servizio definitivamente approvata dagli organismi comunali a seguito di confronto con le associazioni territoriali dei consumatori.

Nel 2018 per quanto riguarda l'attività dell'intero bacino servito, il dato percentuale di impurità rilevata relativamente ai conferimenti ed alla raccolta di plastica, banda stagnata ed alluminio (multimateriale) si è attestata al 14,65%, derivante dal rapporto tra i quantitativi rilevati (4.085.000 kg) e gli scarti presenti (598.543 kg) (Allegato "C").

3.1.3 Fonti di finanziamento

Il gestore non ha fatto ricorso ad alcuna forma di finanziamento né nel 2017 né nel 2018. A valle si segnala che dal 1 luglio 2018 la società ex Aspem SpA ha cessato di esistere per effetto di operazione straordinaria di gestione, dando vita, con il ramo di igiene ambientale alla società ACSM AGAM AMBIENTE Srl in cui è confluito anche l'inceneritore di ACSM AGAM SpA

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Per la determinazione delle componenti di costo che alimentano il PEF del Comune di Casciago sono stati utilizzati:

- i dati di bilancio di esercizio 2017 di ASPEM SPA;
- i dati di bilancio di ASPEM Spa dal 01-01-2018 al 30-06-2018 e di Acsm Agam Ambiente srl dal 01-07-2018 al 31-12-2018.

3.2.1 Dati di conto economico

Il bilancio di esercizio 2017 e primi sei mesi 2018 di ex Aspem spa e il bilancio di esercizio di Acsm Agam Ambiente 2018, comprendono le voci di bilancio di altre attività erogate dal gestore (servizio idrico, distribuzione gas) e delle attività di gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani presso altri 19 Comuni.

Ai fini del calcolo del PEF per il Comune di Casciago le voci contabili utilizzate sono relative a:

- costi delle sole attività di igiene urbana, imputabili direttamente al Comune di Casciago.
- costi di struttura ambiente di ex Aspem SpA ed Acsm Agam Ambiente Srl, trasversali a tutti i Comuni serviti, ed imputati in base ad una percentuale individuata (driver di ribaltamento dei costi).

- costi corporate del gruppo, che sono stati attribuiti con la medesima puntualità dei precedenti.

Il driver per il ribaltamento dei costi di struttura e dei costi di corporate sul Comune di Casciago risulta pari a 2,5% per il 2017 e 2,4% per il 2018, percentuali calcolate in base all'incidenza del corrispettivo in convenzione del Comune di Casciago rispetto al totale dei ricavi per convenzione stipulati su tutti i comuni.

I costi di corporate attribuiti all'igiene ambientale sono frutto di poste inerenti attività di Amministrazione Finanza e Controllo (AFC), legali, societarie, approvvigionamenti, risorse umane ed altre attività centralizzate, opportunamente rettificata dai ricavi, che in ex Aspem SpA riguardavano anche i settori acquedotto gas, ed in Acsm Agam Ambiente srl coinvolgevano anche le attività di termovalorizzatore. La loro attribuzione è stata condotta attraverso l'utilizzo dei driver.

Per il calcolo del PEF finale, in assenza di un tool di calcolo predisposto dall'ARERA è stato utilizzato il tool realizzato da Utilitalia e Utilitatis.

Le componenti CRT, CRD, CTS e CTR, CARC, CSL, sono state calcolate a partire dai costi di bilancio 2018 rivalutati ai tassi di inflazione annuali indicati dalla del. 443 all'art. 6.5 e corrispondenti a $I_{\uparrow} = 0,90\%$ e $I_{\downarrow} = 1,10\%$.

La componente CTS è posta pari a 0 in quanto tutti i rifiuti indifferenziati raccolti da ACSM AGAM ambiente sono gestiti direttamente dall'Ente.

Le voci di costo utilizzate per alimentare le componenti di Costo Operativo sono le voci di bilancio CEE come previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile in particolare:

B6 = Costi per materie di consumo e merci B7

= Costi per servizi

B8 = Costi per godimento di beni di terzi B9

= Costi del personale

B14 = Oneri diversi di gestione

I costi sono al netto dell'IVA detraibile e delle imposte e al netto delle poste rettificative relative alle attività del ciclo integrato dei rifiuti (identificate nell'allegato A della delibera 443).

I costi sono al netto delle poste rettificative indicate nella Tabella 16.

La componente CCD è posta pari a 0 perché si tratta di un costo di competenza del Comune di Casciago che si occupa dell'attività di riscossione della TARI.

La componente CARC è posta pari a zero ed è relativa alle attività di sportello, riscossione di costo relative alla gestione tariffaria di competenza del Comune di Casciago.

Nei Coal sono inclusi gli oneri tributari locali.

• 3.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia

Per la determinazione delle entrate tariffarie il nuovo metodo prevede l'introduzione di un fattore di sharing per i proventi derivanti dai corrispettivi CONAI (AR) e proventi derivanti dalla vendita di materiale e di energia derivante dai rifiuti) (art. 2.2 del. 443).

I ricavi considerati si riferiscono alle voci A1 del bilancio di esercizio 2018 aggiornati all'inflazione, come per i costi.

I ricavi da CONAI ammontano a 45.172,96 euro e si riferiscono alla vendita di carta e cartone, materiali ferrosi, legno, plastica e vetro.

Il fattore di sharing α per AR, è stato posto pari a 0,3 (limite minimo dell'intervallo previsto art. 2.2 del. 443)

I ricavi AR ammontano ad euro 6.375,72 e sono riferiti ad attività di vendita di materiali e prestazioni fuori perimetro dei consorzi e generalmente sono riferiti oltre alla vendita di alcuni materiali di materiali a libero mercato (olio di cottura e rottami) anche i ricavi di altre attività che utilizzano asset e risorse del ciclo integrato ma esterne al Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani, come nel caso dei ricavi da vendita/noleggio di cassonetti ed altre attività relative all'igiene urbana.

Dettaglio sui ricavi totali derivanti da vendita di materiali e/o di energia da PEF 2020 – Comune di Casciago

ARa	€ 6.357,72
ARCONAia	€ 45.172,96

• 3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale

Nella tabella successiva è riportato il dettaglio delle singole voci di CK contenute nel PEF 2020 di Casciago, che complessivamente rappresentano 25.694,38 euro: 17.174,21 sono le voci a copertura dei costi di ammortamento, 8.298,44 euro è l'ammontare che alimenta la voce Remunerazione del capitale investito netto, 221,73 euro rappresentano la remunerazione delle immobilizzazioni in corso:

	2020
CK _a	€ 25.694,38
AMM _a	€ 17.174,21
ACC _a	-
R _a	8.298,44 €
Rlic	€ 221,73

Per il calcolo degli ammortamenti 2020 sono stati stratificati i cespiti di ex ASPEM spa indicando per ciascun cespite non completamente ammortizzato e classificato in base alle categorie indicate all'art. 13.2 della del.443, il valore al costo storico e il relativo fondo ammortamento come risultante da bilancio 31-12-2017.

Per gli investimenti realizzati nel 2018 sono stati utilizzati gli investimenti effettuati al 31-12-2018 mantenendo la classificazione prevista dalla del.443 art. 13.2. Il fondo di ammortamento per gli investimenti post 2017 si alimenta seguendo le regole di ammortamento regolatorio utilizzando le vite utili regolatorie previste dall'art. 13.2 della del. 443.

I cespiti di ex ASPEM spa sui quali calcolare gli ammortamenti da imputare al Comune di Casciago sono relativi alla parte di cespiti relativa alla struttura di igiene ambientale di ex ASPEM spa imputabile al solo Comune di Bisuschio attraverso l'utilizzo del coefficiente di ribaltamento (0,9% nel 2017 e 1% nel 2018).

Gli ammortamenti sono stati calcolati in base alle disposizioni contenute nell'art. 13.1 del.443, ovvero come minimo tra la quota di ammortamento calcolata considerando le immobilizzazioni al netto di contributi a fondo perduto e le vite utili regolatorie stabilite dal MTR e il valore netto delle immobilizzazioni deflazionate.

Gli investimenti ante 31-12-2017 sono rivalutati dell'1%.

Le IMN sono state calcolate a partire dalla stratificazione dei cespiti, non completamente ammortizzati, categorizzati come prevede la delibera 443. Per il 2017 le IMN sono le immobilizzazioni

nette risultanti da bilancio, per il 2018 le IMN sono rappresentate dalle immobilizzazioni nette che risultano seguendo l'ammortamento regolatorio.

Il Capitale Circolante Netto (CCN) calcolato in forma parametrica come differenza tra Crediti e Debiti commerciali ipotizzando un incasso a 90 giorni per i Ricavi e di 60 giorni per il pagamento dei Costi (art. 12.5 del 443). Considerando i Ricavi (A1) e Costi per Materie Prime e Servizi (B6 e B7) desunti dal bilancio 2018 del gestore e attinenti alle attività di gestione dei rifiuti urbani, rivalutati in base ai tassi di inflazioni previsti dall'art.6.5 della del.443.

I fondi sono stati calcolati sui fondi del bilancio di ex ASPEM Spa relativi alla parte ambientale e ribaltati sul Comune di Casciago utilizzando il coefficiente di riparto (2,5% nel 2017). I fondi sono stati mantenuti uguali sia per il 2017 che per il 2018 in assenza di un dato puntuale sull'unbundling contabile per il 2018.

	Poste rettificative (PRa)	
	Fonti contabili obbligatorie	
	2017	2018
Poste rettificative (Forme alternative di finanziamento presenti nel bilancio dell'anno (a-2))	42.737	42.737
Valore dei fondi per il trattamento di fine rapporto incluso il fondo di trattamento di fine mandato degli amministratori, per la sola quota parte trattenuta dal gestore	41.505	41.505
Fondo di quiescenza	119	119
Fondi rischi e oneri ed eventuali fondi per il ripristino beni di terzi	1.113	1.113

Per il 2018 le LIC complessive relative alla parte ambientale di ex Aspem Spa risultano pari a 161.810 euro. All'ammontare è stato applicato il coefficiente di ribaltamento del 2018 (2,4%) per l'imputazione dei valori al solo Comune di Casciago.

4 Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

4.1. Attività di validazione svolta

In generale, l'Ente territorialmente competente descrive l'attività di validazione annuale svolta sui dati trasmessi dal gestore sia riguardo agli anni a (2020) e a+1 (2021) sia relativamente alla determinazione dei costi efficienti delle annualità 2018 e 2019.

4.2. Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente territorialmente competente descrive il rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR, motivando la determinazione dei fattori QLa e PGa .

4.3 Costi operativi incentivanti

L'Ente territorialmente competente descrive gli obiettivi specifici da conseguire e le proprie valutazioni in merito all'eventuale valorizzazione delle componenti e, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del MTR.

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente territorialmente competente, per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite, allega la Relazione ai sensi di quanto previsto dal comma 4.5 del MTR.

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019

Il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) di cui alla delibera ARERA 443/2019 ha previsto che l'Ente Territorialmente Competente valorizzi, con riferimento ad ogni singolo Comune, alcuni parametri riferiti all'anno 2018 (e 2019) in modo da interiorizzare all'interno degli algoritmi del MTR necessari per il calcolo delle entrate tariffarie per il 2020 (e 2021), le prestazioni di qualità e servizio erogate dal Gestore delle attività di igiene urbana.

Al fine di raccordare la metodologia tariffaria pre-vigente e quella definita da ARERA, il nuovo MTR prevede un meccanismo di Gradualità (ex Articolo 16) che consente, all'interno della tariffa a valere sull'anno 2020 (e 2021), di garantire coerenza tra l'entità di un eventuale conguaglio¹ e la qualità del servizio erogato "in ragione di specifiche valutazioni delle prestazioni erogate compiute dall'ente territorialmente competente". Il meccanismo di Gradualità parte dal calcolo della componente di conguaglio RC che viene modulata tramite dei parametri γ ad hoc.

Tramite questo meccanismo, di fatto, l'Ente Territorialmente Competente valorizza attraverso i coefficienti γ il servizio reso ai cittadini tramite il Gestore dei servizi e può influenzare la tariffa a valere sul 2020 per effetto della componente RC.

La componente RC - applicata sia ai costi fissi che a quelli variabili - consente di intercettare gli scostamenti tra i costi effettivamente risultanti dalle fonti contabili di riferimento per gli anni 2018 (e 2019 per le entrate tariffarie 2021) ottenuti riattualizzando i costi del 2017 e le "pertinenti entrate tariffarie dei suddetti anni".

I parametri γ di qualità del servizio reso, denominati γ_1 , γ_2 e γ_3 , si riferiscono, rispettivamente, alla qualità e alle prestazioni del Gestore in tema di "% di differenziata", "performance di riutilizzo/riciclo" e "soddisfazione utenti" e possono assumere dei valori all'interno di intervalli pre-determinati² in funzione di due elementi:


1. confronto tra il Costo Unitario Effettivo (CU_{eff}) e il benchmark di riferimento definito da ARERA³;

¹ Il conguaglio si applica sia alle componenti fisse che variabili nella misura pari a $(1 + \gamma) * RC_V$ e $(1 + \gamma) * RC_F$.

² Cfr. Par 16.5 e Par 16.6 dell'Allegato A della Del. 443/2019. Gli intervalli dei parametri variano in funzione dell'applicazione dei Fabbisogni Standard fermo restando il principio di valutazione di performance già svolte dal Gestore.

³ L'Articolo 16.4 dell'Allegato A alla Delibera 443/2019 stabilisce che, negli ambiti territoriali non rientranti nelle Regioni Autonome, il benchmark di riferimento sia rappresentato dai Fabbisogni Standard di cui all'Art. 1, comma 653, della Legge n. 147/2013.

2. segno della somma $RC = R_{cv} + R_{cf}$ ⁴



Nel caso del Comune di Casciago, il gestore è in grado di calcolare i fabbisogni standard di cui all' allegato "A" ma non è in grado di confrontarli con il Pef 2018 di cui non è in possesso; chiede perciò l'applicazione dei gamma più favorevoli per le ragioni che saranno successivamente elencate.

Performance di servizio negli anni 2018 e 2019 ed elementi per la valorizzazione degli indicatori γ_1 , γ_2 e γ_3

Al fine di valorizzare gli indicatori γ_1 , γ_2 e γ_3 è necessario riferirsi alla qualità e alle performance del Gestore delle attività di raccolta, trasporto e spazzamento negli anni 2018 (e 2019) in relazione a:

- contratto/i in essere e raggiungimento di target e obiettivi gestionali previsti dal Comune nei confronti del Gestore;
- valutazioni espresse dall'Ente Territorialmente Competente;
- valutazioni rispetto ad altri ambiti territoriali confrontabili e altri benchmark di settore.

γ_1 - percentuale raccolta differenziata RD

Il presente indicatore γ_1 valorizza i risultati conseguiti in termini di percentuale di raccolta differenziata.

Tale indicatore ha un peso rilevante nel calcolo del parametro γ in quanto rappresenta un elemento importante del servizio erogato ai cittadini ed ha un elevato significato ambientale.

Per il Comune di Casciago l'effettuazione del servizio è risultato aderente agli obiettivi contrattuali, in particolare raggiungendo nel 2018 una percentuale di raccolta differenziata del 80,26%, con un lieve incremento (2,58%) rispetto al 2017 ed un incremento del 16,56% rispetto al 2014. Nel 2019 la percentuale di raccolta differenziata si è attestata al 79,56%.

Inoltre, dai dati pubblicati sul Catasto Rifiuti relativamente all'annualità 2018, in concomitanza con l'uscita del Rapporto ISPRA RU a dicembre 2019, il Comune di Casciago, con una popolazione residente di 3.795 abitanti al 31.12.2018 e una percentuale di raccolta differenziata del 80,26%, si posiziona sopra la media nazionale dei comuni appartenenti al medesimo cluster di popolazione residente servita (cfr. tabella seguente⁵).

⁴ La somma dei parametri $R_{cv} + R_{cf}$, definiti ai Par 15.3 e 15.5 dell'Allegato A della Del. 443/2019, rappresenta un parametro di confronto tra l'algoritmo MTR applicato agli anni 2018 e 2019 e gli importi dei PEF dei rispettivi anni.

⁵ Rielaborazione dati Rapporto ISPRA RU 2019 relativo all'anno 2018.

Cluster popolazione	Media di Percentuale RD (%)
a) 1-2.500	58%
b) 2.501-5.000	65%
c) 5.001-15.000	67%
d) 15.001-30.000	64%
e) 30.001-50.000	59%
f) 50.001-100.000	55%
g) 100.001-200.000	58%
h) >200.000	41%

Coerentemente con gli obiettivi dell'affidamento in oggetto, al fine di conseguire tali risultati sulla raccolta differenziata, il servizio è stato migliorato attraverso l'acquisto di mezzi satelliti dotati di costipatore o di doppia vasca in modo da diminuire i viaggi verso i mezzi destinati agli impianti.

y2 - performance riutilizzo/riciclo

Il presente indicatore valorizza la capacità della gestione di massimizzare le performance in termini di riutilizzo e riciclo. Per la valutazione di tale indicatore non sono disponibili evidenze quantitative con un dettaglio comunale, pertanto **è necessario innanzitutto far riferimento al precedente indicatore y1 - Valutazione rispetto obiettivi % RD quale proxy dei valori di effettivo riutilizzo e recupero.**


Inoltre, va considerato che la performance in materia di riutilizzo e riciclo non può essere delimitata ad un ambito comunale, dal momento che per l'ottimizzazione di tali processi è indispensabile una disponibilità impiantistica che non può che riguardare un ambito geografico più ampio. Per tale ragione appare in prima analisi opportuno considerare le performance regionali nelle attività di recupero di materia ed energia⁶.

Per quanto riguarda ACSM AGAM Ambiente nel 2018 la percentuale di rifiuti mandata a recupero energetico o di materia è pari al 97,45% dei rifiuti totali raccolti e inviati allo smaltimento ben oltre alle medie lombarde (vedi allegato "B")

Il grafico sottostante riporta la performance regionale a partire dalle elaborazioni di ARPA Lombardia sui dati presenti nell'applicativo ORSO⁷.

⁶ Per le attività di riutilizzo non risultano disponibili dati sufficientemente di dettaglio.

⁷ ARPA Lombardia specifica che "l'indicatore viene calcolato sommando la percentuale di recupero di materia e la percentuale di recupero di energia, come definite nella D.G.R. 10619/2009. Per quanto riguarda la percentuale di recupero di energia, è possibile calcolare anche quella dovuta ai "secondi destini" (cioè vengono conteggiati i quantitativi dei rifiuti decadenti dal pretrattamento dei rifiuti urbani indifferenziati inviati a termoutilizzazione), permettendo così anche una analisi più approfondite". Inoltre, va evidenziato che ed è riferito alla totalità della produzione di rifiuti, sia urbani che speciali, ma solo per i primi esiste una serie storica consolidata di dati che consente di effettuare tali valutazioni



Tale grafico e l'allegato dimostrano la performance eccellente a livello regionale e da parte di ACSM AGAM Ambiente, nonché la costante e significativa crescita del recupero di materia ed una conseguente riduzione della quota di recupero di energia.

Inoltre, dai dati pubblicati sul Catasto Rifiuti relativamente all'annualità 2018, in concomitanza con l'uscita del Rapporto ISPRA RU a dicembre 2019, il Comune di Casciago, con un valore dell'indice indifferenziato/pro-capite pari a 103,00 kg/abitante, si posiziona sotto la media nazionale dei comuni appartenenti al medesimo cluster di popolazione residente servita (cfr. tabella seguente⁸), considerando la riduzione dei rifiuti indifferenziati pro-capite come un ulteriore indicatore per la valorizzazione delle buone performance di recupero della gestione.

Cluster popolazione	Media di Indice Indifferenziato (kg/procapite)
a) 1-2.500	185
b) 2.501-5.000	151
c) 5.001-15.000	160
d) 15.001-30.000	177
e) 30.001-50.000	200
f) 50.001-100.000	225
g) 100.001-200.000	232
h) >200.000	337

Per il Comune di Casciago va inoltre evidenziata come la presenza di n. 1 centro di raccolta abbia favorito le attività di recupero delle frazioni differenziate, fornendo alla cittadinanza occasioni di

⁸ Rielaborazione dati Rapporto ISPRA RU 2019 relativo all'anno 2018.

facile e gratuito accesso e adibendo personale dedicato alle operazioni di prima selezione del rifiuto.

y3 - Valutazione soddisfazione utenti

Il presente indicatore valorizza la soddisfazione degli utenti per i servizi ricevuti.

Durante il corso del 2018 la società non ha ricevuto alcuna notifica di penale da parte del Comune di Casciago e la Società ha ricevuto un reclamo sul servizio effettuato.

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing

Il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) di cui alla delibera ARERA 443/2019 ha previsto che l'Ente Territorialmente Competente valorizzi, con riferimento ad ogni singolo Comune, i fattori di sharing dei proventi riferiti all'anno 2018 (e 2019) in modo da favorire, all'interno degli algoritmi del MTR necessari per il calcolo delle entrate tariffarie per il 2020 (e 2021), gli incentivi alla crescita dei ricavi della vendita di materiali e/o energia.

Si ricorda che la citata delibera (art. 2) definisce i valori oggetto della presente nota come riportato di seguito:

- "**b**" è il fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo 0,3 – 0,6;
- "**b(1+ω)**" è il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI; ω può assumere un valore compreso nell'intervallo 0,1 – 0,4.

Con riferimento al **fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di energia/materia "b"**, la definizione di tale coefficiente – volto a valorizzare il ruolo attivo del gestore del servizio di raccolta – deve essere coerente con il livello di performance della gestione e la stessa delibera 443/2019 chiarisce come questo fattore debba essere "in grado di tenere conto dell'effettiva qualità e quantità dell'output recuperato" (cfr. art. 3.1). Per tale ragione, alle gestioni che hanno garantito il raggiungimento di risultati apprezzabili in considerazione delle circostanze tecnico-economiche caratterizzanti l'affidamento, dovrebbe essere assegnato il valore di 0,3.

Analoga considerazione vale con riferimento al **fattore di sharing dei proventi riconosciuti dal CONAI "b(1+ω)"**: l'art. 2 del MTR prevede infatti espressamente che il parametro "**ω**" sia definito dall'Ente territorialmente competente in coerenza con le valutazioni compiute sul livello di qualità del servizio reso in termini di **%RD (y1)** e **performance di riutilizzo e recupero (y2)**, ai sensi dell'art. 16 del MTR.

Relativamente alle suddette performance, sostanziate in maniera il più oggettiva possibile dal livello di raccolta differenziata/riduzione dei rifiuti indifferenziati e di riutilizzo/recupero raggiunto a livello comunale, si rimanda a quanto già espresso paragrafo 3.5 di questo documento. Anche in questo caso, si evidenzia come a performance del servizio apprezzabili corrisponda un ω pari a 0.1.

Visti i risultati ottenuti nel Comune di Casciago si propone pertanto un valore di "b" pari 0,3 e di "ω" pari 0,1.

4.7 Scelta degli ulteriori parametri

In generale, l'Ente territorialmente competente argomenta e motiva, puntualmente, la scelta dei valori degli ulteriori parametri per i quali è prevista la decisione da parte del medesimo Ente sulla relativa quantificazione.

RELAZIONE DEL COMUNE DI CASCIAGO PER I SERVIZI DEL PROPRIO PEF GREZZO

Nel comune di CASCIAGO vengono svolti in economia i seguenti servizi:

- attività di riscossione e sportello utenze TARI
- attività di controllo dei servizi prestati dell'appaltatore da parte del servizio tecnico
- attività di decoro urbano con spazzamento manuale, svuotamento cestini e recupero rifiuti sul territorio comunale

5.1 Descrizione del servizio

5.1.1 Attività di riscossione

Il servizio viene svolto dall'ufficio tributi comunali, mediante n° 2 dipendenti impegnati rispettivamente per le seguenti percentuali di lavoro: 55% e 33%

Le attività svolte sono le seguenti:

- sportello all'utenza per ricezione nuove domande, chiusura utenze, modifiche utenze esistenti (cambio indirizzo, cambio numero componenti, variazioni di superfici);
- attività di back office per inserimento e aggiornamento dei dati nel database del software TARI, determinazione tariffe, predisposizione accertamenti per riscossione coattiva.

Le seguenti attività vengono invece svolte mediante affidamento a terzi:

- postalizzazione delle bollette da inviare

5.2 Attività di controllo dei servizi prestati dall'appaltatore

Il servizio viene svolto dall'ufficio tecnico comunale, mediante n° 1 dipendenti impegnati rispettivamente per le seguenti percentuali di lavoro: 30%

Le attività svolte sono le seguenti:

- verifiche della correttezza e della quantità delle prestazioni eseguite dalla ditta appaltatrice mediante l'attività del DEC (Direttore Esecuzione del Contratto);
- attività di back office per gestione richieste dei cittadini per prestazioni aggiuntive rispetto ai servizi base ovvero per segnalazioni su disservizi o su presenza di rifiuti abbandonati e invio ordini alla ditta appaltatrice, predisposizione Stati di Avanzamento e Certificati di pagamento, liquidazione fatture
- sportello utenza per distribuzione contenitori e kit di sacchi per la raccolta dei rifiuti

5.2.1 Attività di gestione del centro di raccolta

Il servizio viene gestito dalla ditta appaltatrice ACSM AGAM AMBIENTE

Le attività svolte sono le seguenti:

- apertura al pubblico del centro di raccolta con il seguente orario settimanale Lunedì – Giovedì dalle 14.00 alle 18.00, Sabato dalle 09.00 alle 12.00 e 14.00 alle 18.00
- manutenzione ordinaria del centro di raccolta

5.3 Attività di decoro urbano

Il servizio viene svolto dal Comune, mediante n° 1 dipendente impegnato per le seguenti percentuali di lavoro: 30%

Le attività svolte sono le seguenti:

- svuotamento cestini posizionati sul territorio comunale, con frequenza bisettimanale di svuotamento dei n° 56 cestini presenti
- spazzamento manuale del territorio mediante mezzo di proprietà comunale, per n° 10 ore medie settimanali di pulizia

5.3.1 Altre informazioni rilevanti

Essendo il gestore un Comune, allo stato attuale non è in dissesto finanziario, non ha ricorsi pendenti con le ditte appaltatrici e non ha sentenze passate in giudicato relative alla gestione dei rifiuti.

5.4 Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore

5.4.1 Dati tecnici e patrimoniali

Dati sul territorio gestito e sull'affidamento

Per l'anno 2020, pur gestendo la raccolta dei rifiuti con modalità porta a porta, sono previsti i seguenti miglioramenti del servizio:

- aumento della percentuale della raccolta differenziata
- differenziazione della raccolta differenziata
- modifica della frequenza di raccolta a favore dei materiali differenziati con cadenza settimanale anziché quindicinale;
- Introduzione di ulteriori servizi a tutela del decoro urbano
- Controllo degli accessi con identificazione presso il centro di raccolta
- Utilizzo di nuovi contenitori più adeguati alle esigenze dell'utenza
- Riduzione dei costi di gestione del centro di raccolta mediante convenzionamento con Comuni limitrofi

Gli obiettivi prefissati non prevedono costi aggiuntivi per l'Ente, ma si tenderà a raggiungere un'ulteriore economia.

Dati tecnici e di qualità

Nell'anno a-2 (2018) si è conseguito il 80,30% di raccolta differenziata, il dato relativo all'anno a-1 (2019) è 80,40%

Il recupero dei materiali differenziati non è conferito direttamente a CONAI ma in capo alla ditta appaltatrice è l'onere di individuare gli impianti di trattamento delle frazioni da valorizzare al fine di garantire ai comuni un introito certo.

L'Appaltatore è corresponsabile della buona riuscita dei servizi di igiene urbana ed ambientale e del successo degli obiettivi di riciclaggio stabiliti per legge ed in ogni caso del miglioramento degli obiettivi conseguiti da ciascun comune negli anni precedenti, sia in termini di qualità che di quantità dei materiali raccolti.

Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento sono esclusivamente i proventi da TARI, come previsto dalla normativa vigente.

Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Il PEF redatto in conformità al modello allegato all'MTR sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative all'anno a (2020) in coerenza con i criteri disposti dal MTR.

Tali dati sono imputati dal gestore sulla base dei dati di bilancio dell'anno $a-2$ (2018) come illustrato nei paragrafi seguenti.

Dati di conto economico

Con riferimento a ciascun anno a , le componenti di costo riportate nel PEF dovranno essere riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti dal gestore nell'anno $a-2$. A tal fine:

- non è stato necessario prevedere criteri di ripartizione perché non esistono poste comuni;
- i costi delle campagne ambientali e delle eventuali misure di prevenzione non sono evidenziabili in quanto a carico della ditta appaltatrice del servizio di raccolta rifiuti come previsto in sede di gara;
- il dettaglio $COAL_a$ è stato posto pari a 0;
- non ci sono costi imputabili agli oneri locali, che comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, gli altri oneri tributari locali, gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati dall'Ente territorialmente competente.

Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia

Nel contratto di appalto è previsto che il gestore scomputi integralmente i proventi derivanti dalla vendita del materiale. Per tanto pur compilando il MTR con l'indicazione del fattore di sharing più avanti meglio descritto, è stata posta tra le entrate del comune anche la quota che secondo il MTR spetterebbe al gestore, riducendo i costi complessivi del servizio.

Tali ricavi sono stati più precisamente descritti nella relazione del gestore al punto 2.3.2.

Dati relativi ai costi di capitale

Non è stato necessario prevedere criteri di ripartizione perché non esistono costi da suddividere tra più comuni.

Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

Attività di validazione svolta

L'attività di validazione del PEF finale è stata svolta, come da verbale agli atti dell'Ente.

Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente territorialmente competente descrive il rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR, motivando la determinazione dei fattori QL_a e PG_a . Come riportato nel prospetto economico, il valore complessivo della tariffa anno 2019 è stato di € 570.250,00.

La determinazione della tariffa secondo il nuovo piano ha portato ad avere un costo complessivo della tariffa pari a € 550.706,00, con un importo inferiore a quello dell'anno precedente.

Ne consegue che il limite alla crescita tariffaria è stato rispettato in quanto si è avuto una diminuzione dello stesso. Considerato che QL e PG sono stati posti a 0 perché, sebbene siano intervenute modifiche nello svolgimento del servizio queste non determinano incrementi di costi.

Pertanto il limite sarebbe stato pari all'inflazione programmata (1,7%-massimo incremento) da cui detrarre il coefficiente di recupero produttività posti pari al valore 0,50%, valore massimo in quanto avendo cambiato la frequenza della raccolta differenziata si prevede un miglioramento della produttività. Quindi il limite di +1,2% alla crescita tariffaria è stato ampiamente rispettato.

Costi operativi incentivanti

Per l'anno 2020, considerato che la raccolta differenziata ha già raggiunto la percentuale del 81,00 %, l'obiettivo da porsi è quello di mantenere la percentuale minima del 80% della raccolta differenziata. Per questo motivo non sono previsti costi *COITV,a exp* e *COITF,a exp* , ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del MTR e i rispettivi coefficienti sono stati posti pari a 0.

Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Non vi sono superamenti al limite della crescita tariffaria.

Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019

L'Ente territorialmente competente, sulla base dei dati comunicati dal gestore, descrive le componenti alla base della valorizzazione della componente a conguaglio relativa ai costi variabili *RCTV,a* e della componente a conguaglio relativa ai costi fissi *RCTF,a*, ai sensi dell'art. 15 del MTR.

Il calcolo delle due componenti è stato effettuato come previsto dal MTR, ottenendo i seguenti importi.

Tvnewa-2	€ 268.780,00
Tvoid	€ 261.339,32

Allo stesso modo si è proceduto per il calcolo della tariffa fissa, ottenendo i seguenti importi.

TFnewa-2	€ 356.494,00
TFold	€ 329.658,68

Per la determinazione dei coefficienti valori $\gamma_{1,a}$, $\gamma_{2,a}$, $\gamma_{3,a}$ si è proceduto alla determinazione del Benchmark di riferimento, il fabbisogno standard, calcolato utilizzando i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno 2018, come da MUD trasmesso relativo all'anno 2018 pari a 1.929,60 t; si sono utilizzati gli altri parametri previsti dalla legge, ottenendo un valore di ottenendo un valore di 501.696,00. Il Cueff determinato sulla base dei costi del piano tariffario 2019 ricalcolato è pari a 306,28. Essendo pertanto inferiore al benchmark e considerato che la somma di *RCTv* e *RCTf* risulta superiore a 0, si sono scelti i valori della colonna 1. I giudizi sul servizio sono estremamente positivi in quanto il comune ha elevate performance di raccolta differenziata e contestualmente costi contenuti; non si registrano lamentele o rimostranze continue da parte degli utenti. Pertanto si sono scelti i seguenti coefficienti $\gamma_{1,a}$, $\gamma_{2,a}$, $\gamma_{3,a}$:

$\gamma_{1,a}$	-0,30
$\gamma_{2,a}$	-0,15
$\gamma_{3,a}$	-0,10

Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing

Per quanto riguarda l'individuazione del fattore di sharing, individuato tra 0,3 e 0,6 dal MTR, considerato che attualmente la percentuale di raccolta differenziata raggiunta dal Comune è pari al 80,40%, si è scelto di individuare quale fattore di sharing 0,30.

Scelta degli ulteriori parametri

Per quanto riguarda gli altri parametri

- Si è scelto di approvare le tariffe 2019 anche per l'anno 2020, a termini di legge. Il differenziale di riduzione tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 sarà oggetto di conguaglio con le modalità stabilite nelle risultanze del PEF 2021
- il coefficiente ω è stato posto pari a 0,1; è peraltro ininfluenza perché il comune non percepisce proventi direttamente dal CONAI in quanto ha scelto di vendere sul mercato le frazioni valorizzabili.

Atto di validazione PEF 2020 del Comune di CASCIAGO

La sottoscritta **Arch. Silvia Riccardi** in qualità di Responsabile del Servizio dell'Area Tecnico Urbanistica: Uffici Urbanistica e Ambiente, Sportello Unico per l'Edilizia e per le Attività Produttive, Servizi Cimiteriali

Premesso che

l'Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente (ARERA) ha definito il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, fissando altresì gli obblighi di trasparenza verso gli utenti.

Il nuovo metodo tariffario, contenuto nella deliberazione 443/19, ha l'obiettivo di incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, omogeneizzare le condizioni nel Paese, garantire trasparenza delle informazioni agli utenti.

Le nuove regole definiscono i corrispettivi TARI da applicare agli utenti nel 2020-2021, i criteri per i costi riconosciuti nel biennio in corso 2018-2019 e gli obblighi di comunicazione, per uno sviluppo strutturato di un settore che parte da condizioni molto diversificate nel Paese, sia a livello industriale che di governance territoriale.

Le variazioni tariffarie dovranno essere giustificate in presenza di miglioramenti di qualità del servizio o per l'attivazione di servizi aggiuntivi per i cittadini, contemplando sempre la sostenibilità sociale delle tariffe e la sostenibilità ambientale del ciclo industriale, nel rispetto degli equilibri della finanza pubblica locale.

Considerato che

I gestori dovranno attivare tutti gli strumenti necessari per rendere accessibili e comprensibili i documenti e le informazioni agli utenti, come la Carta della qualità del servizio o i documenti di riscossione della tariffa.

Il nuovo metodo - che prevede limiti tariffari e quattro diversi schemi adottabili dagli enti locali e dai gestori in relazione agli obiettivi di miglioramento del servizio - regola, in particolare, queste fasi: spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto, trattamento e recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con gli utenti.

Alle REGIONI competono, tra l'altro, la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento dei Piani regionali di gestione dei rifiuti e la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani

Il CONSIGLIO COMUNALE deve assumere le pertinenti determinazioni, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, relative alle tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed adottato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

Gli ENTI LOCALI deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette

deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. Per l'anno 2020 è stato disposto per legge la possibilità per i comuni di applicare per l'anno 2020 le tariffe 2019 anche in assenza di approvazione del PEF 2020 che deve comunque essere approvato entro il 31/12/2020. Il totale delle entrate tariffarie di riferimento (TARI 2020-2021) è dato da somma delle entrate a copertura dei costi fissi e dei costi variabili riconosciuto dall'Autorità in continuità con il DPR n.158/99 e determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza e omogeneità, procedendo ad una riclassificazione degli oneri riconducibili alle singole attività del ciclo integrato che comprende: spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con gli utenti, trattamento e recupero dei rifiuti urbani, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

Considerato che

La Legge 19 dicembre 2019, n. 157 «Art. 57-bis (Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per la deliberazione piano economico finanziario e delle tariffe. Introduzione del bonus sociale per i rifiuti e automatismo del bonus per energia elettrica, gas e servizio idrico). - 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, terzo periodo, le parole: "per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205";

b) dopo il comma 683 e' inserito il seguente:

"683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati".

Considerato in particolare che

L'Articolo 6, comma 3, della citata deliberazione 443/2019 (Procedura di approvazione) stabilisce che sulla base della normativa vigente, il gestore predisponde annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

L'art. 6 della citata deliberazione 443/2019, definisce inoltre che:

6.3 Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

6.5 L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.

6.6 Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Tenuto conto che

La verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del PEF viene svolta dall'Ente Territorialmente Competente, o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

Considerato che

L'art. 19 del MTR specifica che la verifica di cui sopra riguarda almeno:

- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili
- il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- il rispetto dell'equilibrio economico – finanziario del gestore

Tutto ciò premesso

in relazione al PEF nonché alla relativa documentazione e ai dati trasmessi, anche a seguito di specifici incontri istruttori, avendo anche verificato la congruenza dei dati forniti nel piano economico e finanziario con gli standard di servizio richiesti dal Comune; considerati i costi diretti sostenuti dal Comune riguardo le attività di spazzamento e gestione della TARI registrati nel bilancio dell'ente locale.

Visto

Lo schema di dichiarazione di veridicità di cui all'appendice n. 3 dell'MTR;

Preso atto

Della relazione di veridicità rilasciata dai legali rappresentanti della società ACSM AGAM SPA, nonché dal legale rappresentante del Comune di Casciago, e delle verifiche fatte

Considerato che

Rispetto a ACSM AGAM SPA e al Settore Finanziario dell'Ente, la sottoscritta risulta in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili all'ordinamento italiano, soggetti terzi;

Acquisiti

Elementi probativi e sufficienti, nonché appropriati, su cui basare il giudizio


Valida

Per quanto possa occorrere e in base alle disposizioni delle normative vigenti, i piani economico finanziari 2020 di ACSM AGAM SPA e del Comune di Casciago attestandone la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario stesso.

Casciago 23 dicembre 2020

Il Responsabile del Servizio
(Arch. Silvia Riccardi)

Documento firmato digitalmente



COMUNE DI CASCIAGO

Provincia di Varese

ALLEGATO "B"

Delibera CC n. 28/2020

P A R E R I

Parere espresso ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 28/2020 avente ad oggetto:

TARI (Tassa rifiuti) - Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio competente, vista la proposta di deliberazione in oggetto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell'atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Il presente parere ha la rilevanza prevista dalla legge.

Casciago, 28.12.2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Ass. Stefano Chiesa

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, vista la proposta di deliberazione in oggetto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Il presente parere ha la rilevanza prevista dalla legge.

Casciago, 28.12.2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Ass. Stefano Chiesa

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Mirko Reto



IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Margherita Taldone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente verbale è stato pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio "on-line" del sito istituzionale del Comune per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, modificato dall'art. 32, comma 1, della legge 28 giugno 2009, n. 69.

Nello stesso giorno in cui è affisso all'Albo Pretorio "on-line", il presente verbale viene comunicato con elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Casciago, li 21.01.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Margherita Taldone

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITÀ

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Casciago, li 29.12.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Margherita Taldone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il _____ è decorso il termine di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 senza che siano stati sollevati rilievi;

Casciago, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Margherita Taldone
